Art. 25

 Semplificazione per i soggetti con invalidita'

 ***(( 01. All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui***

***al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,***

***dopo le parole: «sia richiesto» sono inserite le seguenti: «da***

***disabili sensoriali o». ))***

 1. All'art. 330, comma 5, del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «laurea in

ingegneria» sono inserite le seguenti: ***(( «, nonche' dal***

***rappresentante dell'associazione di persone con invalidita'***

***individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. ))*** La

partecipazione del rappresentante ***(( di quest'ultima ))*** e' comunque a

titolo gratuito».

 2. All'art. 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive

modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Qualora, all'esito della visita di cui al precedente

periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente

presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate

e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni

o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della

patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le

procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126,

commi 2, 3 e 4.».

 3. All'art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Il

comune puo' inoltre stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «Il

comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e» e' inserita

la parola: «puo'».

 4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge

27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 2 dell'art. 2, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 1) la parola «novanta» e' sostituita dalla parola

«quarantacinque»;

 2) le parole «ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa

legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini previsti dagli

articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 42

del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

 ***(( 2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia***

***denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici specialisti***

***nelle patologie denunciate». ))***

 b) al comma 3-bis dell'art. 2, la parola «centottanta» e'

sostituita dalla parola «novanta»;

 c) dopo il comma 3-ter dell'art. 2, e' inserito il seguente

comma: «3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste

dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e

dall'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la

Commissione medica competente, previa richiesta motivata

dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato

provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio

produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da

parte della Commissione medica dell'INPS.».

 5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano

provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei

mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute

in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le

prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al

raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni

sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di

settore.

 6. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per

invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero

dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla

legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382,

ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge

21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle

Commissioni mediche, individuate dall'art. 20, comma 1, del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui

all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono

attribuite al compimento della maggiore eta' le prestazioni

economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori

accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri

requisiti previsti dalla normativa di settore.

 ***(( 6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di***

***revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le***

***persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista***

***rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di***

***benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La***

***convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista***

***la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della***

***previdenza sociale (INPS). ))***

 7. All'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le

parole «che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di

accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse.

 8. All'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il

primo periodo e' soppresso.

 9. All'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' aggiunto in

fine il seguente comma:

 «2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o

superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva

eventualmente prevista.».

 ***(( 9-bis. All'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,***

***le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e» sono***

***soppresse. ))***

 Riferimenti normativi

 Si riporta il testo dell'art. 330, comma 5, del decreto

 del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del

 nuovo codice della strada", come modificato dalla presente

 legge:

 "5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici

 e psichici sia richiesto da disabili sensoriali o da

 mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o

 funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale,

 la composizione della commissione medica locale e'

 integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali

 della riabilitazione, nonche' da un dipendente della

 Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento

 per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e

 statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali e'

 richiesta la laurea in ingegneria, nonche' dal

 rappresentante dell'associazione di persone con invalidita'

 individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento

 sanitario. La partecipazione del rappresentante di

 quest'ultima e' a titolo gratuito. Qualora l'accertamento

 sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da

 problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione

 della commissione puo' essere integrata rispettivamente da

 un medico specialista diabetologo o alcologo.".

 Si riporta il testo dell'art. 119, comma 4, del decreto

 legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice

 della strada":

 "4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'

 effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai

 competenti organi regionali ovvero dalle province autonome

 di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla nomina

 dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

 a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il

 giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai

 soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova

 pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle

 particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita di

 cui al precedente periodo, la commissione medica locale

 certifichi che il conducente presenti situazioni di

 mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non

 suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle

 prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi

 rinnovi di validita' della patente di guida posseduta

 potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al

 comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126, commi 2, 3

 e 4;

 b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni

 di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa

 complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni

 ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui

 massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20

 t, macchine operatrici;

 c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal

 prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i

 trasporti terrestri;

 d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli

 accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia

 sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'

 e la sicurezza della guida;

 d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il

 conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,

 D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione

 medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,

 sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica

 patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio

 finale.".

 Si riporta il testo dell'art. 381, comma 5, del decreto

 del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del

 nuovo codice della strada", come modificato dalla presente

 legge:

 "5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di

 invalidita' della persona interessata, il comune puo', con

 propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato

 spazio di sosta individuato da apposita segnaletica

 indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per

 disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig.

 II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha

 disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile,

 nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta

 densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte

 del detentore del "contrassegno di parcheggio per

 disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito

 delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in

 concessione, un numero di posti destinati alla sosta

 gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al

 limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto

 del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e

 puo' prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli

 invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia'

 occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati."

 Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 27

 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla

 legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante "Proroga dei termini

 di durata in carica degli amministratori straordinari delle

 unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni

 da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di

 handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la

 concessione di un contributo compensativo all'Unione

 italiana ciechi":

 "1. L'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.

 104 , va interpretato nel senso che l'individuazione

 dell'alunno come persona handicappata, necessaria per

 assicurare l'esercizio del diritto all'educazione,

 all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli

 articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste

 nell'accertamento previsto dall'art. 4 della legge stessa,

 ma e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di

 indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto

 art. 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e

 coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi

 di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto

 delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico

 specialista nella patologia denunciata, in servizio presso

 l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno.

 2. Qualora la commissione medica di cui all'art. 4

 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , non si pronunci entro

 quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda,

 gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai

 soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5

 febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 42 del decreto

 legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista

 nella patologia denunciata, in servizio presso l'unita'

 sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato.

 3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce

 effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da

 parte della commissione.

 3-bis. La commissione medica di cui all'art. 4 della

 legge 5 febbraio 1992, n. 104 , deve pronunciarsi, in

 ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al

 medesimo art. 4, entro novanta giorni dalla data di

 presentazione della domanda.

 3-ter. Al comma 3 dell'art. 33 della legge 5 febbraio

 1992, n. 104 , le parole «hanno diritto a tre giorni di

 permesso mensile» devono interpretarsi nel senso che il

 permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere

 derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in

 lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente

 riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

 triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di

 previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,

 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative

 previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio

 1992, n. 104, e dall'art. 42 del decreto legislativo 26

 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente,

 previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata

 a rilasciare un certificato provvisorio al termine della

 visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino

 all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della

 Commissione medica dell'INPS.".

 La legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante "Indennita'

 di accompagnamento agli invalidi civili totalmente

 inabili", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14

 febbraio 1980, n. 44.

 La legge 28 marzo 1968, n. 406, recante "Norme per la

 concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi

 assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili", e'

 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1968, n. 98.

 La legge 27 maggio 1970, n. 382, recante "Disposizioni

 in materia di assistenza ai ciechi civili", e' pubblicata

 nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156.

 Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 21 novembre

 1988, n. 508, recante "Norme integrative in materia di

 assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili

 ed ai sordomuti":

 " Art. 4. Istituzione, misura e periodicita' di una

 indennita' di comunicazione in favore dei sordi

 prelinguali.

 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come

 definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26

 maggio 1970, n. 381 , e' concessa una indennita' di

 comunicazione non reversibile, al solo titolo della

 minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici

 mensilita'.

 2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai

 sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge

 26 maggio 1970, n. 381 , trasformato in pensione non

 reversibile dall'art. 14-septies del decreto-legge 30

 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni,

 dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli

 altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla

 data di presentazione della domanda stessa.

 3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico

 della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla

 base degli importi sopra indicati, con le modalita'

 previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986,

 n. 656.".

 Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1, del

 decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante

 "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini":

 "1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli

 accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita'

 civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le

 Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono

 integrate da un medico dell'INPS quale componente

 effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e'

 effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente

 articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse

 umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una

 razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30

 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del

 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle

 competenze residue dal Ministero dell'economia e delle

 finanze all'INPS.".

 Si riporta il testo dell'art. 42-ter, comma 1, del

 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

 modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante

 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia":

 "1. I soggetti per i quali e' gia' stata accertata da

 parte degli uffici competenti una menomazione o una

 patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto

 del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007,

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre

 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide

 o da sindrome di Down, sono esclusi dalle visite di

 controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte

 degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza

 sociale (INPS).".

 Si riporta il testo dell'art. 97, comma 2, della legge

 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la

 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

 legge finanziaria 2001)":

 "2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

 finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono

 individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le

 patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi

 gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata

 la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati

 o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali

 qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la

 minorazione.".

 Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 5 febbraio

 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza,

 l'integrazione sociale e i diritti delle persone

 handicappate", come modificata dalla presente legge:

 "Art. 20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per

 l'abilitazione alle professioni.

 1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame

 nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni

 con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi

 eventualmente necessari in relazione allo specifico

 handicap.

 2. Nella domanda di partecipazione al concorso e

 all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato

 specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio

 handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi

 aggiuntivi.

 2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita'

 uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la

 prova preselettiva eventualmente prevista.".

 Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della legge

 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al

 lavoro dei disabili", come modificato dalla presente legge:

 "2. I disabili che abbiano conseguito le idoneita' nei

 concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini

 dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3, anche e

 oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso."